



CITTA' DI GROTTAGLIE

(Provincia di Taranto)

ORDINANZA N. 10

Data: 22/01/2021

Organi Politici

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTIDUE del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTUNO dal Sindaco.

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA. MISURE CONTENIMENTO COVID-19.

IL ORGANI POLITICI\SINDACO

D'ALO' CIRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' di GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Settore Protezione Civile

**Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela sanitaria.
Misure contenimento Covid-19.**

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117 comma 2 lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19 nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il D.P.C.M. 13 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. 18 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020;

Visto il D.P.C.M. 3 dicembre 2020;

Visto il D.P.C.M. 14 gennaio 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 15 gennaio 2021, con la quale la Regione Puglia è stata collocata in area arancione a seguito dell'aggravamento della situazione epidemiologica;

Considerato che il Report n. 35 del Ministero della Salute, relativo alla settimana di monitoraggio 4-10 gennaio 2021, aggiornato al 13 gennaio, evidenzia che "si osserva un aumento complessivo del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile nel Paese dovuto ad un aumento diffuso della probabilità di trasmissione di Sars-CoV-2 in un contesto in cui l'impatto sui servizi assistenziali rimane alto nella maggior parte delle Regioni/PPAA" e che "l'epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido

Rilevato che anche dall'ultimo rapporto di monitoraggio regionale dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 del 15 gennaio e relativo alla settimana 4-10 gennaio, nel territorio pugliese risulta una ripresa sostenuta della circolazione virale, con un aumento del 12% dei nuovi contagi, che appare in particolare sostenuto dall'incremento dei tassi di incidenza negli adolescenti e nei giovani adulti;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza di cui al richiamato art. 32 legge 833/78 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Considerato che:

- il contagio può realizzarsi anche con contatto con superfici infette e che le aree a gioco e i giardini della Città risultano molto frequentate, soprattutto, da minorenni privi di dispositivi individuali e che non rispettano il distanziamento di sicurezza ed in molti casi non sono accompagnati da adulti;

- oltre alla mobilità delle persone connessa allo svolgimento delle attività e dei servizi resi possibili dalla normativa nazionale, si rileva sistematicamente sul territorio comunale, da parte di larghe fasce della popolazione, la frequentazione a scopo ricreativo di strade, piazze e, in genere, di luoghi di ritrovo con elevato il rischio di assembramenti e quindi di contagio;

- lo stazionamento di persone per ragioni di socialità o, comunque, per ragioni diverse dalla necessità di fruire di beni e di servizi resi possibili dalla normativa nazionale in vigore non appare compatibile con la situazione epidemiologica del territorio e comunque non corrispondente all'interesse supremo della tutela della salute pubblica;

Ravvisata l'urgenza di ridurre al minimo le occasioni nelle quali si verificano assembramenti di persone non motivati da ragioni di stretta necessità e di adottare, quindi, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo agli attrattori che indurrebbero fenomeni di concentrazione di persone;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Per i motivi innanzi indicati, che si intendono integralmente riportati e ritrascritti, con effetto immediato:

ORDINA

DAL 20.1.2021 al 20.2.2021 (COMPRESO)

1. vista la nota con la quale i titolari di distributori automatici H24 hanno dichiarato di aver predisposto misure tecnologiche anti assembramento, pervenuta al Comune di Grottaglie in data 25.11.2020, la chiusura, nella fascia oraria dalle 18:00 alle 05:00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande, fatta eccezione per i distributori automatici di sola acqua (c.d. "cassette d'acqua"), dei distributori automatici di tabacchi e di carburante, dei distributori automatici di farmacie e parafarmacie, nonché di quelli presenti presso uffici, caserme, strutture sanitarie;

2. che durante l'apertura del mercato settimanale del giovedì, gli esercenti consentiranno la permanenza di non più di 2 persone alla volta in prossimità della propria postazione, distanziate tra di loro di almeno 1 metro e con indicazione sul manto stradale della posizione da occupare dagli avventori da apporsi a cura degli operatori commerciali in esso operanti;

3. la chiusura e la conseguente non fruibilità, di tutte le Piazze ed aree gioco, nonché delle zone adiacenti alle stesse, tra cui sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: Piazza Principe di Piemonte, Piazza Verdi, Piazza Unicef, Piazza Cafforio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Rossano, Piazza Regina Margherita, Piazza Fago, Piazza San Ciro, Piazza Padre Pio, Piazzetta Colombo e la piazzetta sita tra Via Colombo e Viale Di Vittorio, piazzetta di Via XXV Aprile/Via Portelle delle Ginestre, piazza delle regioni, Piazza Madre Teresa Quaranta e, comunque, di tutte le altre aree a verde qui non espressamente elencate;

4. il divieto di permanenza e lo stazionamento di persone, ad eccezione del transito pedonale e veicolare, non motivati da ragioni di stretta necessità;

5. il divieto di consumare alimenti e bevande all'interno o in prossimità di tutti i distributori automatici h24 di alimenti e bevande;

6. resta confermato l'allargamento della fascia oraria di libero transito all'interno della ZTL dalle ore 19:30 alle ore 24:00 (dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30 il libero transito resta consentito);

7. la sospensione dell'area pedonale di Viale Matteotti, nelle domeniche e nei giorni festivi;

8. alle attività commerciali, di contingentare il numero degli ingressi, nel rispetto del numero massimo di persone previsto, che dovrà essere indicato su appositi cartelli;

PRECISA

● che per le attività di ristorazione, ferme restando le disposizioni di cui alla lettera gg) del vigente DPCM 14.01.2021, dalle ore 5.00 alle ore 22.00 è sempre consentito l'asporto con divieto di consumazione sul posto e nelle immediate adiacenze, nonché, dalle 5.00 alle ore 24.00 è sempre consentita la consegna a domicilio;

● nelle aree sopra citate in cui vige il divieto di permanenza è possibile stazionare, per il tempo strettamente necessario, per fruire dei beni e dei servizi delle attività consentite dalla normativa nazionale vigente;

- che resta consentito il solo passeggio anche nelle zone in cui vige il divieto di permanenza e di stazionamento;

RAMMENTA

- l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi chiusi diversi da abitazioni private ed in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi previsti nel vigente DPCM;
- che è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- ai titolari e/o gestori di esercizi pubblici di predisporre le condizioni per garantire, sia all'esterno e sia all'interno degli stessi esercizi, il rispetto della distanza interpersonale prevista dal vigente DPCM, al fine di evitare assembramenti mediante la predisposizione di corridoi con l'ausilio di elementi fisici nonché di distanziatori opportunamente segnalati;
- la costante sanificazione delle postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, con particolare riguardo alle relative tastiere e pulsantiere;

RESTANO SALVE

eventuali modifiche o integrazioni di quanto disposto nella presente ordinanza, a seguito dell'emanazione di successivi DPCM, nonché di quanto emergerà dai nuovi dati epidemiologici;

SANZIONI

i trasgressori saranno puniti, ai sensi della vigente normativa, con una sanzione **da € 400,00 a € 1.000,00;**

INFINE ORDINA

di inviare copia della seguente ordinanza alla Prefettura di Taranto, alla Provincia di Taranto, al Commissariato di Polizia di Grottaglie, al Comando di Polizia Locale di Grottaglie, al Comando Stazione dei Carabinieri di Grottaglie, al Gestore dei Servizi Cimiteriali affinché se ne dia attuazione.

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie.

Dalla residenza municipale, addì 21 gennaio 2021.

Il Sindaco
Avv. Ciro D'Alò